

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I Bis n. 2732/2018, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 12484/2017.

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) difensori del Sig. **Alessandro Monaco**, nato a Caserta (CE), l'11 dicembre 1993 (c.f. MNCLSN92T11B963Q), e residente in San Prisco (CE), in via D'orso n. 3, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 2732/2018, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 12484/2017.

AVVISANO CHE

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa ed altri e nei confronti del Sig. De rosa Giuseppe non costituitosi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 12484/2017) il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- il provvedimento n. 353118/2-11 di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -Centro di Selezione e Reclutamento, notificato in data 9 ottobre 2017, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)*";
- tutti i verbali redatti dalla Commissione di concorso redatti durante l'espletamento degli accertamenti sanitari e non ancora conosciuti dal ricorrente;
- l'art. 10 del bando con cui è stato indetto il "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)*" nella parte in cui prevede che "*Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le successive prove concorsuali*".
- il bando con cui è stato indetto il "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)*";

- tutti i verbali redatti dalla Commissione di concorso durante l'espletamento degli accertamenti sanitari del ricorrente, ad oggi non conosciuti;
- le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate sul sito web www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in questione;
- la graduatoria definitiva del concorso approvata con verbale pubblicato lo scorso 5 dicembre 2017, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;

In data 07/02/2018 il ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- del verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in data 11 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva del "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)*"; approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;
- del decreto di approvazione della suddetta graduatoria rettificata datato 12 dicembre 2017 e pubblicato in pari data sul sito www.carabinieri.it;
- della graduatoria del "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)*" approvata con verbale n. 37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 5 dicembre 2017 e rettificata con verbale n. 38 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in data 12 dicembre 2017 sul sito web www.carabinieri.it;

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N 241/1990 S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO:

Il ricorrente, precisamente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di esclusione per un duplice ordine di ragioni.

A) In primo luogo il giudizio espresso dalla Commissione medica si pone in assoluto contrasto con un provvedimento di idoneità precedentemente conseguito dal ricorrente in seno al concorso per l’accesso all’Esercito Italiano.

B) In secondo luogo, l’irragionevolezza del provvedimento di esclusione oggetto del presente gravame è resa palese dall’incontrovertibile dato di fatto connesso alla brillante carriera militare che il ricorrente ha intrapreso nell’Esercito Italiano

Il ricorrente ha censurato l’operato dell’Amministrazione in quanto è risultata palese la violazione dell’articolo 6, lett. a) e b), della L. n. 241/1990 che impone al responsabile del procedimento di valutare tutti i presupposti, anche fattuali, rilevanti per l’emanazione del provvedimento, anche richiedendo l’esperienza di accertamenti tecnici ulteriori.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DIFESA 4 GIUGNO 2014, ART 2 LETTERA “R”- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Ancora il ricorrente ha lamentato che il provvedimento di esclusione è risultato affetto da un assoluto difetto di motivazione posto che il “disturbo” psicologico riscontrato al ricorrente e denominato dall’Amministrazione “*note di immaturità*” non compare nell’elencazione delle cause di non idoneità ai ruoli delle forze armate di cui al D.M. 4 giugno 2014 espressamente richiamato dal bando di concorso e dalle norme tecniche per l’espletamento degli accertamenti sanitari.

Premesso ciò,

Il T.A.R. del Lazio con ordinanza n. 2755/2018 pubblicata lo scorso 12 marzo 2018,

accogliendo la richiesta del ricorrente, ha incaricato il Ministero della Difesa di procedere ad una verifica della prova e ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al successivo 7 maggio.

La verifica è stata espletata lo scorso 5 aprile e il Sig. Monaco all'esito della stessa è risultato idoneo al ruolo di Allievo Carabiniere.

Infine all'esito della udienza dello scorso 7 maggio il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 2732/2018 comunicata agli scriventi in data 9 maggio 2018, ha preso atto degli esiti della verifica e conseguentemente ha disposto : *“la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione...al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*; *Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 12 (dodici) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);”*.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 9 maggio 2018, n 2732, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo devono considerarsi controinteressati tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito degli idonei del concorso per il reclutamento *“Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri effettivi (G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017)”*.

Palermo – Roma, 10 maggio 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824